



CITTA' DI MORETTA

Provincia di Cuneo

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2026-2029; APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2026 – PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
4. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
5. Pansa Sara - Consigliere	Sì
6. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
7. Daniele Franco - Consigliere	Sì
8. Pena Delia - Consigliere	Sì
9. Zannoni Sauro - Consigliere	Sì
10. Podio Domenico - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Sì
12. Capello Silvia - Consigliere	Sì
13. Barbera Gian Paolo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 12	
Totale Assenti: 1	

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Porello Livio – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Moretta. Il Responsabile del Procedimento (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Oggetto: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti anni 2026-2029; Approvazione delle Tariffe TARI anno 2026 – Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 che:

- Al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Al comma 652 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- Al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36”;
- Al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- Al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

Visto il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co.5-quinquies stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Dato atto che l'art. 1, comma 677 della Legge n. 199/2025, ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari, modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)”;
- n. 444/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;
- n. 2/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 57/2020: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 238/2020: “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- n. 493/2020: “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- n. 138/2021: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022,2023,2024 e 2025. Ai sensi del MTR2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 386/2023/R/Rif del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni

inerenti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10/utenza per la componente $UR_{1,a}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50/utenza per la componente $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 389/2023: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con cui sono stati determinati i parametri utili per l’aggiornamento del MTR-2 per biennio 2024/2025;
- n. 133/2025: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” che ha stabilito che a decorrere dall’1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria $UR_{3,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.” Per l’anno 2026 è confermata in € 6,00;
- n. 355/2025/R/Rif recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/201/R/com”;
- n. 374/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, recante “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF” (di seguito: deliberazione 374/2025/R/RIF);
- n. 396/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti” e il relativo Allegato A (TICSER);
- n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”;

Tenuto conto che per il Comune di Moretta il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo rappresenta l’Ente Territorialmente Competente (ETC) a cui spetta l’approvazione e la validazione del Pef;

Richiamate:

- la nota prot. 1515 del 07/05/2026, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 3020 del 07/05/2026 con cui il Consorzio S.E.A. ha trasmesso il PEF MTR-3 2026-2029 redatto ai sensi della delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025;
- la nota prot. n. 1795 del 06/06/2026, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 3553 del 03/06/2026, con la quale il Consorzio S.E.A. ha trasmesso la delibera di

Assemblea n. 8 del 29/05/2026 avente ad oggetto: “Validazione Piani Economici Finanziari per il periodo 2026-2029 dei comuni consortili in applicazione del nuovo MTR-3 (delibera 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 ARERA)”;

Rilevata pertanto la necessità di procedere con l’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2026;

Esaminato il PEF 2026-2029 per il Comune di Moretta validato dal Consorzio S.E.A., allegato “A” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l’anno 2026 un costo complessivo di € 641.054,00, da cui va detratto il contributo MIUR, ammontante ad € 3.400,00, per un costo massimo tariffabile di € 637.654,00;

Richiamato l’articolo 4 della Deliberazione ARERA n. 397/2025 circa la determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale, ed in particolare il punto 4.5 che testualmente recita *“In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l’accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”*

Ritenuto, ai sensi del citato art. 4.5 della delibera di cui sopra e tenuto conto che detto intervento non incide sull’equilibrio economico finanziario del Bilancio 2026, di ridurre straordinariamente i costi nel modo seguente:

- stornare dai costi rientranti nella voce CC (Costi Comuni) la somma di € 2.000,00 dal costo complessivo del personale (CARC) considerata l’automazione e la semplificazione di alcun procedure nella fase della bollettazione;
- inserire nelle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025 – Parte Variabile la cifra di € 4.000,00 quale somma derivante dal recupero evasione TARI, relativa a utenze mai dichiarate e/o nuove superfici tassabili rilevate in seguito a controlli con le planimetrie;
- stornare dai costi rientranti nei Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS) la somma di € 9.000,00 riconducibili ai rifiuti della Casa di Riposo “Villa Loreto” che, essendo ente comunale, non rientra nella bollettazione della TARI.

Conseguentemente il valore massimo dell’entrata tariffaria si stabilizza in € 622.654,00.

Dato atto che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile, come dal Piano Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI con Metodo Normalizzato allegato (B), è la seguente:

- Totale componenti di costo fisso: € 316.574,00
- Totale componenti di costo variabile: € 306.080,00;

Considerato che:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti

il nucleo familiare e dalla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

- l'Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire e di potenziali rifiuti prodotti;
- la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;
- alle utenze domestiche è stato addebitato il 77% dei costi FISSI e alle non domestiche il restante 23%;
- relativamente ai costi VARIABILI alle utenze domestiche è stato addebitato il 68% dei costi variabili e alle non domestiche il restante 32%;
- le tariffe sono state elaborate confermando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n.

158/1999 già stabiliti per l'anno 2025;

Visto il prospetto delle tariffe TARI anno 2026, diviso per categoria di utenza, allegato "B" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2026;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Precisato che, in base al decreto 01/07/2020 del MEF, articolo 2, comma 3, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;

Richiamato l'art. 24 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2026, che prevede che le percentuali di riduzione della tariffa per le utenze domestiche di cui al comma 1 vengano assunte annualmente in sede di approvazione delle tariffe;

Ritenuto opportuno confermare la percentuale del 10% per le utenze domestiche di cui alle lettere a) e b) del citato articolo, ossia:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e di fissare al 30% la percentuale per le riduzioni di cui alle lettere c) e d), ossia

- c) fabbricati rurali ad uso abitativo (per fabbricati rurali ad uso abitativo si intendono quelli iscritti nel catasto urbano con la dichiarazione della sussistenza del requisito di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 557/93);

- d) abitazioni situate in aree frazionali e individuate dalla toponomastica stradale, prive del requisito di ruralità.

La motivazione della variazione della percentuale dal 35% al 30% per le abitazioni rurali e quelle in frazione, sta nel fatto che ormai è consolidato ed efficacemente operativo il servizio del “porta a porta” nelle frazioni, che garantisce livelli di servizio analoghi a quelli assicurati alle utenze del centro abitato.

Richiamato il DPCM del 21/01/2025 n. 24, che ha definito i criteri applicativi dell’agevolazione tariffaria sui rifiuti urbani per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione, il cosiddetto “bonus sociale rifiuti” applicato nella misura del 25% per i nuclei famigliari aventi un indicatore ISEE 2026 inferiore ad € 9.796,00 (20.000,00 per i nuclei con 4 figli). Il bonus TARI viene riconosciuto automaticamente, senza la necessità di presentare apposita domanda ed è finanziato mediante la componente perequativa UR3, come da delibera ARERA n. 133/2025. I dati dei contribuenti aventi diritto sono forniti al Comune dal sistema SGATE.

Dato atto che il Comune di Moretta, al fine di sostenere le famiglie in situazione di disagio economico, ha introdotto già dal 2020, in occasione dell’emergenza COVID 19, una propria riduzione TARI del 35% per i nuclei famigliari con un indicatore ISEE inferiore ad € 12.000,00, che ne facciano apposita richiesta, con copertura a carico del bilancio comunale come previsto dall’art. 28 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari;

Ritenuto continuare a riconoscere la suddetta agevolazione ma di uniformare la percentuale di riduzione al 25% come quella del Bonus Sociale e di fissare come requisito di reddito il possesso di un indicatore ISEE superiore al limite imposto dalla normativa del Bonus Sociale (di € 9.796,00 per l’anno 2026) ed inferiore ad € 12.000,00.

Dato atto che le due agevolazioni legate all’indicatore ISEE presentano criteri e modalità di erogazione differenti, e nello specifico:

- **Bonus Sociale Rifiuti**: riconosciuto automaticamente agli aventi diritto in base alle risultanze della Banca Dati INPS, senza obbligo di istanza formale, con erogazione differita mediante storno sulla bolletta TARI dell’annualità successiva (anno 2027);
- **Agevolazione Comunale**: rivolta ai nuclei familiari con ISEE compreso tra € 9.796,00 e € 12.000,00, concessa previa presentazione, entro il 31/12/2026, di apposita domanda da parte del contribuente corredata da attestazione ISEE, con applicazione immediata sulla bolletta dell’anno in corso;

Ritenuto necessario, al fine di uniformare e armonizzare i tempi di applicazione delle suddette riduzioni tariffarie, consentire anche ai beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti di fruire del beneficio direttamente sulla bolletta dell’anno in corso;

Valutato pertanto di disporre che:

- 1) I contribuenti aventi diritto al Bonus Sociale Rifiuti che presenteranno apposita istanza al Comune (al pari dei beneficiari dell’agevolazione comunale) otterranno l’applicazione immediata dello sconto sulla bolletta dell’anno in corso;
- 2) Per i contribuenti aventi diritto al Bonus Sociale Rifiuti che non presenteranno istanza, l’erogazione avverrà secondo le modalità ordinarie disposte da ARERA, mediante storno sulla bolletta dell’anno successivo o contestuale rimborso;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30 settembre 2026
- seconda rata: 02 dicembre 2026

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2026;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2020, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2022 e con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2026;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, il parere del revisore dei conti di questo Ente, dott. Claudio Bressan, pervenuto in data 05/06/2026 ed acclarato al protocollo di questo ente al n. 3589;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione espressa in forma palese e con n° 12 voti favorevoli, n° zero contrari e n° zero astenuti su n° 12 Consiglieri presenti e n° 12 votanti

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2026-2029 del servizio di raccolta dei rifiuti elaborato e validato dall'ente territorialmente competente - Consorzio S.E.A. – secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3, pervenuto al Comune in data 07/05/2026 ed acclarato al protocollo al n. 3020, allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il valore definitivo delle entrate tariffarie TARI previste nel PEF per l'anno 2026, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina Arera n. 1/DTAC/2025 e dei costi indicati in premessa ai sensi dell'art. 4.5 della delibera ARERA 397/2025, è pari a € 622.654,00 di cui € 316.574,00 per costi fissi ed € 306.080,00 per costi variabili;
- 4) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del

5%;

7) Di dare atto inoltre, che nell'anno 2026 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in €/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10/utenza per la componente $UR_{1,a}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50/utenza per la componente $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- € 6,00/utenza per la componente UR_{3a} per la copertura per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30 settembre 2026;
- seconda rata: 2 dicembre 2026 stante il disposto dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 58/2019, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2026;

9) Di applicare una riduzione del 25% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per i nuclei famigliari che versino in condizioni di disagio economico sociale nell'anno 2026 e che siano in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità superiore a €9.796,00 ed inferiore a € 12.000,00; gli interessati dovranno presentare apposita istanza utilizzando il modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi. Tale intervento sarà finanziato con risorse proprie di bilancio ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale TARI;

10) Di riconoscere già nella bolletta TARI 2026 il Bonus Sociale Rifiuti 2026 ai contribuenti con ISEE inferiore ad € 9.796,00 che presenteranno idonea istanza utilizzando il modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi. Per i contribuenti aventi diritto al Bonus Sociale Rifiuti che non presenteranno istanza, l'erogazione avverrà secondo le modalità ordinarie disposte da ARERA, mediante storno sulla bolletta dell'anno successivo o contestuale rimborso

11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

12) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

DOPODICHÈ i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese e con n. 12 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli adempimenti conseguenziali.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi